

Disegno di

LEGGE

sul coordinamento delle procedure (Lcoord)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 febbraio 2003 n. 5361 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 25 agosto 2005 n. 5361 R parz.1 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio

d e c r e t a :

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione ¹La presente legge disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità (autorizzazioni, concessioni, accordi, approvazioni o decisioni di risanamento).

²Il coordinamento non è necessario nel caso in cui risulti manifesto che un'autorizzazione indispensabile non può essere rilasciata.

Articolo 2

Scopo Il coordinamento ha lo scopo di armonizzare cronologicamente e materialmente le decisioni e di accelerare le procedure.

Articolo 3

Definizioni

1. *Decisione globale*: è *la decisione che* riunisce tutte le decisioni accentrate necessarie alla costruzione o alla trasformazione di un edificio o di un impianto ai sensi dell'art. 1 cpv. 1;
2. *decisioni accentrate*: sono le decisioni, riunite nella decisione globale, che – senza l'accentramento delle procedure – sarebbero state rilasciate sulla base di specifiche procedure decisionali;
3. *procedura direttrice*: è la procedura da applicare per giungere alla decisione globale; essa sostituisce le procedure relative alle altre decisioni accentrate;
4. *autorità direttrice*: è l'autorità competente per la procedura direttrice;
5. *autorità specializzate*: sono le autorità ed i servizi specializzati cantonali che – senza l'accentramento delle procedure – avrebbero reso o allestito le altre decisioni accentrate;

6. piani d'utilizzazione: sono quelli che disciplinano l'uso ammissibile del suolo, denominati nella legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio con i termini piano d'utilizzazione cantonale, piano regolatore, piano particolareggiato;
7. autorizzazione a costruire: indica, in modo generico ed indipendente dalle denominazioni nelle specifiche leggi, la decisione con cui l'autorità autorizza la costruzione o la trasformazione di un edificio o impianto.

Articolo 4

Termini

¹Le autorità specializzate rendono le loro decisioni o i loro pareri entro il termine di 30 giorni.

²Il termine inizia a decorrere dal momento in cui le autorità specializzate dispongono di tutti i documenti richiesti.

³L'autorità direttrice può fissare altri termini o eccezionalmente prolungare il termine su richiesta motivata.

Articolo 5

Assistenza ai Comuni

Nei casi in cui sono chiamati a fungere da autorità direttrice, i Municipi possono farsi consigliare, in materia di coordinamento delle procedure, dall'istanza cantonale giusta l'art. 9.

CAPITOLO II – COORDINAMENTO

Articolo 6

Principio

¹L'autorità direttrice svolge il coordinamento delle procedure in vista della decisione globale.

²Qualora il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato siano autorità direttrice, il Dipartimento competente per materia agisce a loro nome sino alla decisione globale.

³Nei casi in cui il diritto federale dovesse impedire l'emanazione di una decisione globale, le procedure sono comunque coordinate nella misura del possibile.

Articolo 7

Individuazione della procedure direttrice

¹Quando è necessario esperire l'esame dell'impatto sull'ambiente la procedura direttrice è quella determinante giusta la legislazione sulla protezione dell'ambiente. Il Consiglio di Stato regola lo svolgimento di tale esame.

²Nel caso in cui non si effettui alcun esame d'impatto ambientale, la procedura direttrice è:

- a) la procedura di concessione, *esclusa* quella d'uso del suolo;
- b) la procedura relativa al piano d'utilizzazione, se quest'ultimo regola il progetto in maniera sufficientemente chiara e non è richiesta alcuna concessione.

³Se i capoversi 1 e 2 non sono applicabili, è procedura direttrice quella dell'autorizzazione a costruire.

⁴Negli altri casi, la procedura direttrice è quella che, per prima, permette un esame globale.

⁵In caso di dubbio, la procedura direttrice è designata dal Dipartimento o, nel caso in cui fossero coinvolti più Dipartimenti, dal Consiglio di Stato.

Articolo 8

Compiti dell'autorità direttrice

a) in generale

¹L'autorità direttrice:

- a) decide se il coordinamento non è necessario giusta l'art. 1 cpv. 2;
- b) richiede i pareri delle autorità specializzate, completi delle proposte e delle informazioni necessarie;
- c) prescrive, nel limite del possibile, una pubblicazione globale;
- d) vigila sullo scambio d'informazioni fra le diverse autorità specializzate e con l'istante.

²All'inizio della procedura, l'autorità direttrice stabilisce almeno:

- a) il servizio o la persona responsabile di dirigere la procedura;
- b) le procedure da accentrare nella decisione globale;
- c) le altre procedure da coordinare che, a causa del diritto federale, non possono essere accentrate nella decisione globale;
- d) le scadenze.

³L'autorità direttrice ordina le altre misure da prendere relative all'esame e al coordinamento non appena l'avanzamento della procedura lo permette.

⁴L'autorità direttrice può richiedere agli istanti i documenti supplementari necessari all'esame.

⁵Nel caso in cui il coordinamento non fosse necessario dal profilo materiale, l'autorità direttrice può, d'intesa con l'istante, determinare le decisioni che dovranno essere richieste solo successivamente.

Articolo 9

b) Municipio

¹Nei casi in cui l'autorizzazione a costruire sia rilasciata dal Municipio, l'autorità direttrice è costituita per l'applicazione del diritto federale e cantonale da un'istanza cantonale designata dal Consiglio di Stato (in seguito istanza cantonale), e dal Municipio per l'applicazione del diritto comunale.

²L'istanza cantonale si occupa del coordinamento a livello cantonale, e segnatamente

- a) svolge i compiti indicati all'art. 8, con l'esclusione del compito di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c;
- b) provvede ad eventuali pubblicazioni;
- c) trasmette al Municipio un avviso cantonale in modo da permettere l'emanazione della decisione globale ai sensi dell'art. 12.

³Il Municipio

- a) esegue, nel limite del possibile, una pubblicazione globale;
- b) decide negli ambiti di propria competenza;
- c) rende la decisione globale di cui all'art. 12.

⁴Nell'adempimento dei loro compiti l'istanza cantonale e il Municipio si consultano vicendevolmente.

⁵*L'avviso cantonale vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui l'autorizzazione a costruire è chiesta dal Municipio per il Comune.*

Articolo 10

Coordinamento nell'ambito della procedura relativa ai piani d'utilizzazione

L'autorità direttrice è quella incaricata dell'approvazione dei piani d'utilizzazione. Essa svolge i compiti di cui all'art. 8 e rende la decisione globale di cui all'art. 12.

Articolo 11

Appianamento delle divergenze

¹L'autorità direttrice organizza sollecitamente delle riunioni di appianamento delle divergenze con le autorità specializzate se, in considerazione della ponderazione degli interessi in gioco o per altri motivi giuridici, non ne condivide i pareri o se fra questi vi sono contraddizioni.

²Esito dell'appianamento delle divergenze:

- a) se l'appianamento delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l'autorità direttrice;
- b) se l'appianamento delle divergenze fallisce, decide l'autorità direttrice; in caso di divergenze sostanziali tra autorità specializzate di uno stesso Dipartimento, questo dà istruzioni all'autorità direttrice sulla decisione da prendere. Se sono interessati più Dipartimenti, questi si accordano tra di loro; in caso di disaccordo, il Consiglio di Stato istruisce l'autorità direttrice sulla decisione da prendere.

I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.

³In caso di applicazione dell'art. 9, la procedura di appianamento delle divergenze è condotta, solo a livello cantonale, dall'istanza cantonale.

Articolo 12

Decisione globale

¹L'autorità direttrice emana la decisione globale.

²Il dispositivo indica le singole decisioni comprese nella decisione globale.

³L'autorità direttrice invia per conoscenza la decisione globale alle autorità specializzate. In caso di applicazione dell'art. 9, la decisione globale è intimata all'istanza cantonale, che ne trasmette copia alle autorità specializzate.

CAPITOLO III – RIMEDI GIURIDICI E TASSE

Articolo 13

Legittimazione

La legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata.

Articolo 14

Ricorso

La decisione globale e le successive decisioni delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice.

Articolo 15

Tasse e spese

¹Le autorità specializzate notificano le tasse e le spese di loro competenza all'autorità direttrice.

²L'autorità direttrice fissa i costi complessivi della procedura nella decisione globale.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Disposizione transitoria

¹Le procedure in corso sono portate a termine dalle stesse autorità giusta il diritto previgente.

²*La presente legge non è applicabile alle procedure fondate sulla legge sulle strade del 23 marzo 1983.*

Articolo 17

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifiche di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge:

I.

La **Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991** è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

²Abrogato

Art. 7

¹*Il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all'autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.*

²*L'avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune.*

³In casi particolari il Dipartimento può notificare all'istante e al Municipio una proroga di 30 giorni del termine per *emettere il proprio avviso*; se circostanze eccezionali lo giustificano, il Presidente del Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l'art. 4 Lcood ed i termini stabiliti in materia di esame dell'impatto sull'ambiente.

⁴Abrogato

⁵Abrogato

Art. 10a (nuovo)

Protezione della natura ed esame dell'impatto sull'ambiente

Qualora sia dato diritto di ricorso ai sensi degli artt. 12 cpv. 1 LPN o 55 LPAmb, i termini di pubblicazione e di ricorso sono di 30 giorni; della pubblicazione è dato avviso sul Foglio ufficiale.

Art. 19 cpv. 2

²Sono inoltre a carico dell'istante le spese di pubblicazione e per eventuali perizie e accertamenti straordinari.

Art. 41f cpv. 3 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni per garantire i necessari controlli e ne fissa le tasse.

II.

La **Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998** è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

⁴Abrogato

Art. 13 cpv. 1

¹*Sulle strade forestali è ammesso il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o di interesse pubblico.*

Art. 29 cpv. 2

²*I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli relativi all'indagine, ricerca e formazione (art. 27) da addebitare al conto della gestione corrente.*

Art. 42 cpv. 3 e 4

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato in merito all'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio.

⁴La procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso.

III.

La **Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986** è modificata come segue:

Art. 12

Abrogato

IV.

La **Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912** è modificata come segue:

Art. 3

L'impianto e l'esercizio non possono avvenire che dietro concessione accordata dal Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 22

Per i telefoni di interesse privato deve essere chiesta la concessione all'ispettorato forestale del circondario interessato, indicando esattamente la località ove avverrebbe l'impianto e precisando la sua durata. Il detto ispettorato è autorizzato ad imporre al concessionario le condizioni di cui all'art. 13 della legge vigente.

Quando sorgesse dubbio circa la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, l'ispettorato forestale di circondario ne riferirà al competente dicastero perché sia provveduto all'eventuale applicazione delle norme contemplate dagli art. 2 e successivi della già citata legge.

Contro le decisioni dell'ispettorato forestale di circondario è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Disposizioni diverse

Art. 24a (nuovo)

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 29

Le contravvenzioni a questa legge od agli ordini dell'autorità competente sono passibili di una multa da fr. 5.- a fr. 500.- da infliggersi dal Consiglio di Stato.

La multa potrà essere portata a fr. 1'000.- in caso di recidiva.

È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.